



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 511/15/CONS

**VOLTURA
ALLA SOCIETÀ LT MULTIMEDIA S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE PER
LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA CON LA DELIBERA N. 596/13/CONS
(Programma SPORT-LT-TRE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente il *ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 596/13/CONS, del 28 ottobre 2013, con la quale la società LT Televisioni S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “SPORT-LT-TRE”;

VISTA l’istanza pervenuta in data 29 luglio 2015, da parte della società LT Multimedia S.p.a., con sede a Roma, in via Tiburtina n. 924, diretta ad ottenere l’adeguamento, a proprio favore, dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato “SPORT-LT-TRE”, rilasciata con la delibera n. 596/13/CONS del 28 ottobre 2013;

CONSIDERATO che la società LT Multimedia S.p.a., che ha presentato la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

127/00/CONS e la copia dell'atto notarile certificante la fusione per incorporazione, tra le altre, con la società LT Televisioni S.r.l., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo regolamento che *“dal 20.02.2014 il programma SPORT LT TRE ha cessato le proprie trasmissioni”*, riservandosi *“di comunicare tempestivamente l'eventuale ripresa della messa in onda qualora dovesse stipulare in futuro nuovi accordi di distribuzione”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata operazione di fusione per incorporazione, la società LT Televisioni S.r.l. risulta cancellata dal Registro delle imprese dal 17 giugno 2015 e dal Registro degli operatori di comunicazioni (ROC) dal 25 giugno 2015;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

RITENUTO, con riferimento al trasferimento di proprietà del ramo d'azienda oggetto del presente procedimento, che la società LT Multimedia S.p.a. risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e dei requisiti soggettivi per i suoi amministratori previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “SPORT-LT-TRE” rilasciata in data 28 ottobre 2013 alla società LT Televisioni S.r.l. con delibera n. 596/13/CONS è volturata alla società LT Multimedia S.p.a., con sede a Roma, in via Tiburtina n. 924, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. È fatto obbligo alla società LT Multimedia S.p.a. di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 596/13/CONS del 28 ottobre 2013.

3. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei), di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 596/13/CONS, a decorrere dal 28 ottobre 2013.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 511/15/CONS del 25 settembre 2015**

(omissis)